



CITTA' DI MORCONE

(Provincia di Benevento)

Corso Italia, n. 129 - C.a.p. 82026

Tel. 0824 955411 - Fax 0824 957145

Codice fiscale 80004600625 - Partita IVA 00254430622 - C/c postale 11587821

Sito web: <http://www.comune.morcone.bn.it> - E-mail: info@comune.morcone.bn.it - PEC: protocollo.morcone.bn@asmepec.it

N. 17/2013 del Registro delle deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 10 Settembre 2013

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di terreni gravati da uso civico di proprietà comunale. – Realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località Montagna – Determinazioni:

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **DIECI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17,30**, nella Sala Consiliare, su convocazione del Sindaco, ai sensi del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del vigente Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione composto dal

SINDACO dott. **Costantino FORTUNATO**

e dai seguenti **CONSIGLIERI**:

1) D'AFFLITTO	Ester
2) PISCO	Ferdinando
3) MENNILLO	Patrizia
4) SOLLA	Giuseppe
5) CIRELLI	Marzio
6) DI MUCCIO	Arcangelo
7) SANTUCCI	Antonella
8) MANDATO	Giancarlo
9) DI FIORE	Marisa
10) BAO	Bernardo

Presiede il **SINDACO** dott. **Costantino FORTUNATO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** dott.ssa **Antonietta LAGO**.

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale, sono presenti, oltre al **PRESIDENTE**, n. **9** **CONSIGLIERI**.

Risulta assente il **CONSIGLIERE** n. **5**

E' **PRESENTE** ☒ **ASSENTE** ☐ senza diritto di voto, l'**ASSESSORE ESTERNO** sig. **CASSETTA Saverio**.

Il **PRESIDENTE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e vista la proposta iscritta al n. **17** del Registro delle proposte in data **05 Settembre 2013** a SUA firma, da cui risultano espressi i pareri dai Responsabili dei Settori ai sensi dell'art.

49, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. come da retrostanti attestazioni, **DICHIARA** aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto.

Su richiesta, prende la parola il capogruppo di minoranza della lista "Insieme per cambiare", consigliere Giancarlo Mandato, per dare lettura di un documento scritto da allegare al presente verbale, nonché al verbale successivo che ha per oggetto analogo argomento.

Durante la lettura del documento, il Sindaco si allontana dall'aula consiliare per farvi rientro dopo qualche minuto.

Al termine dell'intervento del consigliere Mandato, il Sindaco, constatato che nessun altro consigliere chiede la parola, mette ai voti la proposta agli atti che recita come segue:

"Vista e richiamata la delibera di C.C. n.12 del 25/03/2013 con la quale, tra l'altro, è stata chiesta in conformità a quanto stabilito dalla DGR n.368/2010, al competente Ufficio regionale l'autorizzazione allo svincolo temporaneo degli usi civici sulle particelle n.7 del foglio n.39 e n.1 del foglio n.73 relativamente alle porzioni interessate dal progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica della potenza di 57 MW, con le relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Morcone (BN), proposto dalla Dotto Morcone Srl – Energia Eolica Sud Srl (partecipate al 100% da E-ON Climate & Renewables Italia Srl);

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 29 marzo 2013, dal quale risulta il parere contrario del rappresentante regionale del BCA in quanto la richiesta del Comune di Morcone di autorizzazione allo svincolo temporaneo degli usi civici-mutamento di destinazione, non era stata preceduta dalla gara ad evidenza pubblica per la concessione delle aree;

Rilevato, altresì, che il suddetto Ufficio regionale con nota del 28/03/2013 prot. n.228496, acquisita al prot. n.3781 del 29/03/2013 di questo Ente, ha evidenziato, tra l'altro, che le concessioni di beni pubblici sono da sottoporre ai **principi di evidenza pubblica che impongono l'espletamento di gara formale anche in presenza di una sola domanda**, che si pone pertanto come atto prodromico all'indizione della gara medesima (Corte dei Conti Sez. centrale di controllo- delibera n.5 del 14/04/2005);

Vista la recente Sentenza n.1698 del 26 marzo 2013 con la quale il Consiglio di Stato Sez. IV, in sede giurisdizionale, nel respingere l'appello presentato da alcune Società contro la Regione Campania per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania – Sez. staccata di Salerno, n.00174/2012, concernente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto da fonte eolica – diniego mutamento destinazione terre di uso civico – risarcimento danni, **ha affermato la necessità di esperire la procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui all'art.1 della legge n.241/1990, attraverso il pubblico incanto di cui agli artt. 54 e 55 del Decreto Leg.vo n.163/2006 e ss.mm.ii. ovvero dell'art.153 del Decreto Leg.vo n.163/2006, per la concessione delle terre d'uso civico interessate dalla realizzazione dell'impianto eolico;**

Per quanto fin qui premesso:

Richiamata la delibera di C.C. n.15 del 09/04/2013 con la quale è stata parzialmente revocata la precedente delibera consiliare n.12 del 25/03/2013 e demandato al Responsabile del Settore Tecnico/Attività Produttive l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso di terreni di proprietà comunale in località Montagna per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù;

Visto:

- la relazione del RUP, arch. Bruno Parlapiano, del 21/05/2013 prot. n.5613, nella quale è stato definito, previa attività di rilevazione dati presso la competente Conservatoria RR.II. di Benevento, il prezzo di riferimento per la concessione in uso dei terreni comunali per la costituzione dei suddetti diritti, finalizzati alla realizzazione di un impianto eolico; è stato definito l'iter da seguire per la pubblicazione del bando di gara con riferimento agli articoli nn. 55 e 83 del D. Lgs. n.163/06; è stata evidenziata la normativa di riferimento che regola l'uso dei terreni gravati dalla servitù di uso civico;

- la determina n.72 del 23/05/2013 con la quale è stata indetta la gara d'appalto e approvato lo schema di bando di gara per la *"Concessione in uso di terreni di proprietà comunale in località Montagna per la costituzione dei diritti (superficie e servitù) relativi alla realizzazione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica"*;
- la pubblicazione del suddetto bando di gara, prot. n. 5849 del 24/05/2013, con riferimento alla procedura prevista dall'art. 122, comma 5 e 6, del D. Lgs. 163/06:
 - o GURI: n. 60 del 24/05/2013;
 - o Albo pretorio on-line: n. reg. 0414/2013 del 24/05/2013;
 - o Giornali:
 - Avvenire del 28/05/2013;
 - Il Sannio del 28/05/2013;
 - o SITAR CAMPANIA: Data di validazione dati 25/05/2013;
- la determina del Responsabile del Settore Tecnico n.88 del 09/07/2013 con la quale sono stati approvati i verbali di gara, trasmessi dalla Commissione all'uopo costituita, e provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara stessa in quanto: 1) è stata valutata positivamente l'offerta tecnica pervenuta dall'unica impresa partecipante – RTI (raggruppamento temporaneo d'impresе) costituito da: Dotto Morcone S.r.l. – via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 05542291215 (capogruppo) ed Energia Eolica Sud S.r.l., via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 01963280035 (mandante) – ritenendola rispondente ai criteri previsti nel bando stesso; 2) è stata ritenuta conveniente l'offerta economica proposta pari a €12.000,00/aerogeneratore/anno – con un incremento di €5.500,00 sul prezzo a base d'asta di €6.500,00 – per un complessivo di n.18 aerogeneratori da installare sul terreno di proprietà del Comune di Morcone;

Riscontrato:

- che è stata espletata la gara per verificare se sul mercato vi fossero più concorrenti interessati alla realizzazione di un parco eolico in località Montagna di Morcone sulle particelle di proprietà di questo Ente – *foglio n. 39, particelle nn. 7 – 8; foglio n. 73, particella n. 1; foglio n. 74, particella n. 9* – e ciò *"a prescindere dal fatto che il procedimento de quo sia stato iniziato, o meno, ad istanza di parte"* (Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione IV – n.03588/2012 Reg. Ric., 26/03/2013), e che, pertanto, non sono state prese in considerazione iniziative di diversa natura, non essendovi in tal senso proposte agli atti di questo Ente che rispondessero alla volontà dell'Amministrazione comunale;
- che il su richiamato iter ha visto la partecipazione dell'unico RTI (raggruppamento temporaneo d'impresе) costituito da: Dotto Morcone S.r.l. – via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 05542291215 (capogruppo) ed Energia Eolica Sud S.r.l., via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 01963280035 (mandante);
- che l'offerta tecnica proposta dall'impresa è stata ritenuta meritevole di approvazione in quanto fornisce sufficienti garanzie relativamente all'attenzione richiesta, in una successiva fase esecutiva, sia per il rispetto delle sorgenti d'acqua, sia per l'interramento dell'elettrodotto, sia, infine, per la presenza di manufatti storici (capanne a tholos), ideando un percorso di fruizione turistica tra gli stessi;
- che dall'espletamento della procedura ad evidenza pubblica è stato possibile conseguire un vantaggio economico per la collettività costituito da un canone di concessione complessivo per n.18 aerogeneratori di €216.000,00/anno, per l'intera durata della convenzione pari a trenta anni;
- che la dimensione della superficie d'ingombro dell'intero impianto proposto (strade, piazzole e aerogeneratori) è di **Ha9.32.50** e che la superficie complessiva della proprietà comunale nella zona di riferimento è di **Ha763.17.97** per cui l'impianto incide per l'1,2% sulla superficie totale;

Visto e richiamato quanto esposto nella delibera di C. C. n. 12 del 25/03/2013, e cioè:

- Che la particella n.7 del foglio n.39 e la n.1 del foglio n.73, interessate dal suddetto parco eolico, sono gravate da uso civico – *cat. A dell'art. 11 della L. 16 giugno 1927 n. 1766* – in virtù del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli n.43 del 13/05/1939;

- Che la D.G.R. n.368 del 23/08/2010 definisce – per i terreni di cat. A di cui alla suddetta L. 1766/1927 – come *“destinazione d’uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”*;
- Che la medesima delibera regionale definisce come *“indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione, temporanea o definitiva (alienazione), finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione degli interventi, di impianti ed opere quali strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e ed altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l’uso delle energie rinnovabili”*, ritenendo ammissibile, per tali terre gravate da usi civici, *“l’uso consistente nella realizzazione, esercizio, gestione dei suddetti interventi impianti ed opere”*;
- Che la richiamata D.G.R. n.368/2010 demanda *al Consiglio Comunale la competenza per l’adozione dell’atto propedeutico alla “richiesta di mutazione di destinazione (temporanea) o all’alienazione (definitiva) di cui all’art.12 della legge n.1766/1927”*;
- Che le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (DM n. 47987/10), prevedono all’Allegato 2 quali possano essere i criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative e, specificamente, al comma 2 lettera h) riportano: *“le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non potranno comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”*;
- Che il suddetto DM al comma 3 dell’Allegato 2 riporta: *“l’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica”*;
- Che, a seguito di analisi sulla ventosità del sito, effettuate dalla società proponente, è stimabile una produzione annua dei n.19 aerogeneratori (n.18 su terreno pubblico + n.1 su terreno privato) di 125.000MWh/anno;
- Che, secondo le citate linee guida, la società proponente può riconoscere al territorio, in termini di misure compensative da destinare ad opere di conservazione e valorizzazione del proprio territorio, una percentuale massima pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto;
- Che, inoltre, la società proponente può riconoscere un canone annuo per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù al Comune di Morcone, per l’intero periodo di vita dell’impianto (30 anni), da convenire con apposito atto di concessione;
- Che il suddetto impianto è assoggettato alle imposte e alle tasse dovute per legge in favore del Comune;

Rilevato:

- Che il comune di Morcone è proprietario, in località Montagna, interessata dal suddetto parco, di una quantità di terreno pari a Ha763.17.97 (fg. n.25 part. nn.2, 3, 92; fg. n.27 part. nn.69, 70, 71, 72, 221; fg. n.28 part. nn.229, 231, 428; fg. n.39 part. nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13; fg. n.40 part. n.17; fg. n.73 part. n.1; fg. n.74 part. n.9; fg. n.75 part. nn.1, 47, 54; fg. n.76 part. nn.47, 55);
- Che, ad oggi, questo Comune ha rilasciato certificati di fida pascolo, agli allevatori che ne hanno fatto richiesta (n°38) per l’uso parziale di una superficie demaniale complessiva di Ha650.00.00 (parzialmente gravata da fida pascolo);
- Che complessivamente dalla concessione di fida pascolo l’Ente percepisce un ricavo annuo di €8.756,00 che destina alla conservazione, alla gestione e all’accessibilità delle medesime aree gravate da uso civico;

- Che l'area interessata dal progetto del parco eolico, **rivestendo un interesse prevalente per l'intera collettività**, non è stata inserita tra le superfici concesse in "fida pascolo" agli allevatori che ne hanno fatto richiesta;
- Che l'interesse prevalente per la collettività emerge dalla necessità, in questo momento di crisi, di ottimizzare, in maniera più incisiva, il patrimonio della Comunità al fine di poter garantire i servizi locali e allentare la morsa della tassazione che colpisce principalmente le classi sociali meno abbienti;
- Che al fine della richiesta dello svincolo temporaneo, di cui alla D.G.R. n.368/2010, **le aree interessate dal progetto del parco eolico, non essendo state concesse in fida pascolo e non essendo state oggetto di finanziamento Comunitario, sono da ritenere non utilizzate come pascolo permanente;**
- Che non si comprendono e non si condividono i motivi del ricorso presentato da alcuni cittadini morconesi concessionari di fida pascolo (n.18 allevatori), unitamente al Comitato per la difesa della Montagna, al TAR Campania, r.g. n.22680 del 22/06/2013, acquisito al prot. n.7245 del 28/06/2013, contro i provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale per portare avanti l'iniziativa dell'eolico, essendo quest'Ente proprietario di una superficie tale da poter compensare **ampiamente** le esigenze di pascolo che si andranno a ridurre con il parco eolico il quale, come indicato, si estende per soli **Ha9.32.50** (piazze e pista di accesso), e cioè per l'1,2% dell'area complessiva a disposizione (**Ha763.17.97**);
- Che, per resistere in giudizio e far valere le proprie ragioni a tutela e difesa dei propri diritti, la Giunta con proprio atto n.10 del 04/07/2013 ha conferito incarico legale all'Avv. Roberto Prozzo da Benevento;

Vista la nota della Dotto Morcone Srl ed Energia Eolica Sud Srl, prodotta in data 31/07/2013 prot. n. 8547, con la quale è stata "richiesta l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di terreni gravati da uso civico per l'installazione del parco eolico della potenza complessiva di 57 MW", nella qualità di società aggiudicatrici del bando per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù, nel rispetto della DGR n.368/2010;

Visto:

- ✓ Il D. Lgs. n. 387/2003 e ss. mm. ii. di attuazione della direttiva 2001/77/CE;
- ✓ Le "Linee-guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Ministero per lo sviluppo economico - Dm 10 settembre 2010 n. 47987 – G.U. 18 settembre 2010 n.219);
- ✓ La DGR n.368/2010 – definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. R. 13 ott. 2008, n.13 degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da uso civico – ;
- ✓ Il verbale della C.d.S del 29/03/2013;
- ✓ La nota del 28/03/2013 prot. n.228496, acquisita al prot. n.3781 del 29/03/2013 di questo Ente, del Settore regionale Bilancio Credito Agrario;
- ✓ La sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.1698 del 26/03/2013;
- ✓ La relazione del RUP, arch. Bruno Parlapiano, del 21/05/2013 prot. n. 5613;
- ✓ Gli artt. nn. 19, 27, 55, 83 del D. Lgs. n.163/06;

P R O P O N E

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte:

1. Di prendere atto:

- √ Che l'ufficio tecnico, delegato con la delibera di C.C. n.12 del 25/03/2013, ha esperito la procedura di pubblico incanto per la *"Concessione in uso di terreni di proprietà comunale in località Montagna per la costituzione dei diritti (superficie e servitù) relativi alla realizzazione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica*, nel rispetto dei principi sanciti con la Sentenza n.1698 del 26 marzo 2013 del Consiglio di Stato Sez. IV e, nello specifico, in attuazione della seguente normativa:
 - art. 12 della L. n. 241/1990: *"concessioni concernenti . . . l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"*;
 - art. 19, comm. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/06: *"Contratti di servizi esclusi dall'applicazione del Codice sui Contratti"*;
 - art. 27 del D. Lgs. 163/06: *"Principi relativi ai contratti esclusi"*;
 - DGR n.368/2010;
- √ Che con la determina del Responsabile del Settore Tecnico n.88 del 09/07/2013 sono stati approvati i verbali di gara, trasmessi dalla Commissione all'uopo costituita, e provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara stessa in quanto: 1) è stata valutata positivamente l'offerta tecnica pervenuta dall'unica impresa partecipante – RTI (raggruppamento temporaneo d'impresе) costituito da: Dotto Morcone S.r.l. – via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 05542291215 (capogruppo) ed Energia Eolica Sud S.r.l., via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 01963280035 (mandante) – ritenendola rispondente ai criteri previsti nel bando stesso; 2) è stata ritenuta conveniente l'offerta economica proposta pari a €12.000,00/aerogeneratore/anno – con un incremento di €5.500,00 sul prezzo a base d'asta di €6.500,00 – per un complessivo di n.18 aerogeneratori da installare sul terreno di proprietà del Comune di Morcone;
- √ Che il progetto di realizzazione di impianto eolico delle società Dotto Morcone Srl – Energia Eolica Sud Srl (partecipate al 100% da E-ON Climate & Renewables Italia Srl), della potenza di 57MW, propone l'installazione di n.19 pale (n.18 su terreno pubblico + n.1 su terreno privato) ricadenti nel Comune di Morcone;
- √ Che le particelle n.7 del foglio 39 e n.1 del foglio 73 interessate dal progetto, sono gravate da uso civico – cat. A dell'art. 11 della L. 16 giugno 1927 n. 1766 – in virtù del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli n.43 del 13/05/1939;
- √ Che, in attuazione della DGR n.368/2010 – definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13 ott. 2008, n.13, degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da uso civico di cui alla cat. A dell'art. 11 della L. 16 giugno 1927 n. 1766 (*terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*) – il suddetto terreno è da intendersi compatibile con la realizzazione di un parco eolico;
- √ Che la medesima delibera regionale demanda al Consiglio Comunale la competenza all'adozione dell'atto propedeutico alla *"richiesta di mutazione di destinazione (temporaneo) o all'alienazione (definitivo) di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927"*;
- √ Che le sopraggiunte «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» (D.M. n. 47987/10) hanno imposto limiti alla possibilità per le parti di convenire le misure compensative per il territorio che accoglie l'intervento; infatti, tali misure compensative dovranno rientrare nel 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
- √ Che, per le ragioni indicate, è prevedibile una convenienza economica per l'intera comunità che si sostanzierà in tre punti principali:
 - a) Misure compensative max 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (l'impianto ha una capacità di produzione annua stimata di 125.000MWh);

- b) Corrispettivo annuo per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù (€12.000,00/aerogeneratore/anno x n.18 aerogeneratori = €216.000,00/anno);
 - c) Imposte e tasse dovute per legge al Comune di Morcone;
- ✓ Che, inoltre, la tutela di natura paesaggistico-ambientale è garantita in quanto il progetto proposto ha risolto con efficacia le problematiche connesse alla dimensione del parco, riducendo il numero di aerogeneratori; ha affrontato il problema archeologico della presenza delle capanne a tholos proponendo un progetto di valorizzazione delle stesse; ha affrontato il problema delle sorgenti d'acqua evitando l'interferenza delle pale con le sorgenti; ha prodotto un apposito impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
 - ✓ Che le particelle gravate da uso civico ad oggi sono state concesse, **in quota parte**, come fida pascolo ad alcuni allevatori del Comune di Morcone, per la durata di 5 anni, i quali versano, complessivamente, al Comune un importo di €8.756,00/anno;
 - ✓ Che il parco eolico si estende per una superficie complessiva di **Ha9.32.50**, mentre l'area di proprietà comunale in località Montagna è pari a **Ha763.17.97**;
 - ✓ Che i terreni concessi in fida pascolo si estendono per **Ha650.00.00** e che, pertanto, **la concessione in locazione dell'area necessaria per la realizzazione del parco eolico non comporta una riduzione della superficie complessiva concessa in fida pascolo e non arreca alcun pregiudizio agli allevatori**;
 - ✓ Che l'area interessata dal progetto del parco eolico, **rivestendo un interesse prevalente per l'intera collettività**, non è stata inserita tra le superfici concesse in "fida pascolo" agli allevatori che ne hanno fatto richiesta;
 - ✓ Che, pertanto, sulla stessa area non sono stati concessi contributi da parte della Comunità Europea;
 - ✓ Che al fine della richiesta dello svincolo temporaneo, di cui alla D.G.R. 368/2010, le aree interessate dal progetto del parco eolico sono da ritenere **non utilizzate come pascolo permanente**;

2. Di prendere atto, inoltre:

- ✓ Che, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 16 giugno 1927 n.176 e dell'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, l'adozione del provvedimento di modifica di destinazione delle terre gravate da uso civico è soggetta ad autorizzazione della Regione Campania (Settore Bilancio e Credito Agrario); al Comune compete solamente di inoltrare alla Regione, in presenza di istanza di soggetti privati, o di autonome valutazioni dell'Amministrazione, la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre gravate da uso civico, mediante adozione di specifica deliberazione Comunale, qualora sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa di settore;
- ✓ Che la Dotto Morcone Srl ed Energia Eolica Sud Srl hanno prodotto in data 31/07/2013, prot. n. 8547, la "richiesta di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di terreni gravati da uso civico per l'installazione del parco eolico della potenza complessiva di 57 MW", in quanto società aggiudicatrici del bando per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù;

3. Di accogliere, pertanto, l'istanza prodotta dalla Dotto Morcone Srl ed Energia Eolica Sud Srl e chiedere l'autorizzazione allo svincolo temporaneo degli usi civici sulle particelle n.7 del foglio n.39 e n.1 del foglio n.73 relativamente alle porzioni interessate dal progetto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n.368/2010, dichiarando quanto segue:

- ✓ Che l'intervento in oggetto richiede necessariamente per la sua realizzazione il mutamento di destinazione per una durata di anni 30 (trenta) delle terre gravate da usi civici interessate dallo stesso (come da progetto) ed è di interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto alla

conservazione della forma originaria del territorio e rispetto all'interesse pubblico di tutela dell'ambiente anche alla luce dell'art. 41 della Costituzione;

- ✓ Che l'Autorizzazione Unica acquisita in sede di CDS dal suddetto impianto costituisce, per effetto delle prescrizioni contenute nelle *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* (punto 15. *Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica*), la dove è necessario, variante alla pianificazione Regionale/Provinciale/Comunale; per tale effetto il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituirà variante al PRG del Comune di Morcone e al PAF approvato con DGR n.77 del 18/01/2008;
- ✓ Che il suddetto impianto, essendo di iniziativa privata, non è previsto nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2007;
- ✓ Che l'impianto eolico è conveniente economicamente ed opportuno anche a motivo delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla diversa utilizzazione delle terre civiche comportata dallo stesso;
- ✓ Che la realizzazione dell'impianto rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti del Comune interessato;
- ✓ Che nella realizzazione dell'impianto - nel caso di mutamento di destinazione temporaneo - viene assicurata la tutela dell'ambiente e, comunque, viene assicurata al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- ✓ Che il soggetto richiedente - nel caso di mutamento definitivo di destinazione (alienazione) - è tenuto a realizzare interventi a tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio di dominio civico, anche, al fine di assicurare al patrimonio antico di proprietà collettiva la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale;
- ✓ Che dalla realizzazione dell'impianto non viene lesa la destinazione naturale delle parti residue;
- ✓ Che le terre interessate dal suddetto impianto risultano assoggettate ad uso civico di cui alla categoria A dell'art.11 della L.16 giugno 1927 n.1766, in virtù del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli n.43 del 13/05/1939 e, inoltre, **non sono utilizzate, attualmente, come pascolo permanente;**

4. **Di indicare** le seguenti condizioni minime che dovranno far parte della convenzione da sottoscrivere con la Dotto Morcone Srl – Energia Eolica Sud Srl (partecipate al 100% da E-ON Climate & Renewables Italia Srl):

- a) Misure compensative in favore del Comune di Morcone, nell'ambito del 3% annuo, comprensive degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, fatto salvo quanto verrà stabilito e definito in sede di CdS;
- b) Corrispettivo annuo per la concessione in uso di terreni di proprietà comunale in località Montagna finalizzata alla costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù per ogni singolo aerogeneratore pari ad €12.000,00, assoggettato alle rivalutazioni ISTAT come per legge;
- c) Imposte e tasse dovute per legge al Comune di Morcone;
- d) Impegno delle Società proponenti a:
 - I) favorire, ove possibile, l'occupazione locale;
 - II) salvaguardare le falde acquifere nel corso della esecuzione dei lavori;
 - III) ripristinare lo stato dei luoghi al momento della dismissione degli impianti, l'impegno dovrà essere garantito da apposita polizza fideiussoria;
 - IV) realizzare le fondazioni degli aerogeneratori esclusivamente come riportate in progetto esecutivo;
 - V) far rispettare le condizioni previste dalla convenzione a prescindere da eventuali cambiamenti che possano interessare la propria compagine sociale;
 - VI) stipulare, una volta sottoscritto il contratto costitutivo dei diritti di superficie, locazione e servitù inerenti ai terreni interessati dall'impianto, una polizza fideiussoria in favore del Comune di Morcone di durata trentennale a garanzia degli obblighi nello stesso contenuti nonché del pagamento dei canoni dovuti;

5. **Di indicare**, già in questa sede, che le risorse derivanti all'Ente dalla realizzazione dell'opera andranno utilizzate come di seguito:

- a) Risorse derivanti dalle misure compensative (nell'ambito del 3% annuo) da destinare ad opere di miglioramento ambientale, quali la captazione e distribuzione idrica e l'efficientamento della fruizione dei servizi pubblici locali attraverso la programmazione della Giunta Comunale di appositi interventi;

- b) Risorse derivanti dal corrispettivo annuo per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù per ogni singolo aerogeneratore, pari ad €12.000,00 assoggettato alle rivalutazioni ISTAT come per legge, da destinare al mantenimento dei servizi pubblici attualmente erogati (mensa, trasporto scolastico, ecc....);
 - c) Risorse derivanti dalle imposte e tasse comunali, dovute per legge, applicate all'impianto da destinare alla riduzione della pressione fiscale, con particolare riferimento all'IMU, alla TARSU, ecc....;
- 6. **Di revocare**, alla luce degli approfondimenti effettuati dall'Ufficio Tecnico circa la disponibilità di superficie del Comune di Morcone, il punto n.7 della delibera di C.C. n.12/2013, confermato nella successiva delibera di C.C. n.15/2013, riguardante la sospensione del pagamento del canone dovuto dai cittadini concessionari di "fida pascolo" sulle aree gravate da usi civici interessate dall'intervento in oggetto;
 - 7. **Di ratificare e convalidare** tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive in esecuzione della delibera consiliare n.15 del 09/04/2013;
 - 8. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 56 della Legge Regionale n.6 del 28 maggio 2009, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.34 del 03 giugno 2009, recante lo Statuto della Regione Campania;
 - 9. **Di inviare**, per quanto di rispettiva competenza, copia della presente delibera all'A.G.C. 16, Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, all'A.G.C. 05, Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile, all'A.G.C. 12 Sviluppo Economico, all'A.G.C. 14, Trasporti e Viabilità, all'A.G.C. 15, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ed al BURC per la relativa pubblicazione;
 - 10. **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico/Attività Produttive l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'esecuzione del deliberato;
 - 11. **Di dichiarare** l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Leg.vo n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco;

Udito l'intervento scritto del Consigliere di minoranza, **Mandato Giancarlo**, che si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta agli atti come su integralmente riportata;

Con n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 3 (tre) voti contrari (**Consiglieri di minoranza Mandato Giancarlo, Di Fiore Marisa, Bao Bernardo**), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte:

1. Di prendere atto:

- ✓ Che l'ufficio tecnico, delegato con la delibera di C.C. n.12 del 25/03/2013, ha esperito la procedura di pubblico incanto per la "Concessione in uso di terreni di proprietà comunale in località Montagna per la costituzione dei diritti (superficie e servitù) relativi alla realizzazione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, nel rispetto dei principi sanciti con la Sentenza n.1698 del 26 marzo 2013 del Consiglio di Stato Sez. IV e, nello specifico, in attuazione della seguente normativa:
 - art. 12 della L. n. 241/1990: "concessioni concernenti . . . l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

- art. 19, comm. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/06: "*Contratti di servizi esclusi dall'applicazione del Codice sui Contratti*";
 - art. 27 del D. Lgs. 163/06: "*Principi relativi ai contratti esclusi*";
 - DGR n.368/2010;
- ✓ Che con la determina del Responsabile del Settore Tecnico n.88 del 09/07/2013 sono stati approvati i verbali di gara, trasmessi dalla Commissione all'uopo costituita, e provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara stessa in quanto: 1) è stata valutata positivamente l'offerta tecnica pervenuta dall'unica impresa partecipante – RTI (raggruppamento temporaneo d'impresе) costituito da: Dotto Morcone S.r.l. – via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 05542291215 (capogruppo) ed Energia Eolica Sud S.r.l., via Amerigo Vespucci, n.2, 20124 Milano (MI) P. IVA 01963280035 (mandante) – ritenendola rispondente ai criteri previsti nel bando stesso; 2) è stata ritenuta conveniente l'offerta economica proposta pari a €12.000,00/aerogeneratore/anno – con un incremento di €5.500,00 sul prezzo a base d'asta di €6.500,00 – per un complessivo di n.18 aerogeneratori da installare sul terreno di proprietà del Comune di Morcone;
- ✓ Che il progetto di realizzazione di impianto eolico delle società Dotto Morcone Srl – Energia Eolica Sud Srl (partecipate al 100% da E-ON Climate & Renewables Italia Srl), della potenza di 57MW, propone l'installazione di n.19 pale (n.18 su terreno pubblico + n.1 su terreno privato) ricadenti nel Comune di Morcone;
- ✓ Che le particelle n.7 del foglio 39 e n.1 del foglio 73 interessate dal progetto, sono gravate da uso civico – cat. A dell'art. 11 della L. 16 giugno 1927 n. 1766 – in virtù del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli n.43 del 13/05/1939;
- ✓ Che, in attuazione della DGR n.368/2010 – definizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13 ott. 2008, n.13, degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da uso civico di cui alla cat. A dell'art. 11 della L. 16 giugno 1927 n. 1766 (*terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*) – il suddetto terreno è da intendersi compatibile con la realizzazione di un parco eolico;
- ✓ Che la medesima delibera regionale demanda al Consiglio Comunale la competenza all'adozione dell'atto propedeutico alla "*richiesta di mutazione di destinazione (temporaneo) o all'alienazione (definitivo) di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927*";
- ✓ Che le sopraggiunte «*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*» (D.M. n. 47987/10) hanno imposto limiti alla possibilità per le parti di convenire le misure compensative per il territorio che accoglie l'intervento; infatti, tali misure compensative dovranno rientrare nel 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
- ✓ Che, per le ragioni indicate, è prevedibile una convenienza economica per l'intera comunità che si sostanzierà in tre punti principali:
- d) Misure compensative max 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (l'impianto ha una capacità di produzione annua stimata di 125.000MWh);
 - e) Corrispettivo annuo per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù (€12.000,00/aerogeneratore/anno x n.18 aerogeneratori = €216.000,00/anno);
 - f) Imposte e tasse dovute per legge al Comune di Morcone;
- ✓ Che, inoltre, la tutela di natura paesaggistico-ambientale è garantita in quanto il progetto proposto ha risolto con efficacia le problematiche connesse alla dimensione del parco, riducendo il numero di aerogeneratori; ha affrontato il problema archeologico della presenza delle capanne a tholos proponendo un progetto di valorizzazione delle stesse; ha affrontato il problema delle sorgenti d'acqua evitando l'interferenza delle pale con le sorgenti; ha prodotto un apposito impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

- ✓ Che le particelle gravate da uso civico ad oggi sono state concesse, **in quota parte**, come fida pascolo ad alcuni allevatori del Comune di Morcone, per la durata di 5 anni, i quali versano, complessivamente, al Comune un importo di €8.756,00/anno;
- ✓ Che il parco eolico si estende per una superficie complessiva di **Ha9.32.50**, mentre l'area di proprietà comunale in località Montagna è pari a **Ha763.17.97**;
- ✓ Che i terreni concessi in fida pascolo si estendono per **Ha650.00.00** e che, pertanto, **la concessione in locazione dell'area necessaria per la realizzazione del parco eolico non comporta una riduzione della superficie complessiva concessa in fida pascolo e non arreca alcun pregiudizio agli allevatori**;
- ✓ Che l'area interessata dal progetto del parco eolico, **rivestendo un interesse prevalente per l'intera collettività**, non è stata inserita tra le superfici concesse in "fida pascolo" agli allevatori che ne hanno fatto richiesta;
- ✓ Che, pertanto, sulla stessa area non sono stati concessi contributi da parte della Comunità Europea;
- ✓ Che al fine della richiesta dello svincolo temporaneo, di cui alla D.G.R. 368/2010, le aree interessate dal progetto del parco eolico sono da ritenere **non utilizzate come pascolo permanente**;

2. Di prendere atto, inoltre:

- ✓ Che, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 16 giugno 1927 n.176 e dell'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, l'adozione del provvedimento di modifica di destinazione delle terre gravate da uso civico è soggetta ad autorizzazione della Regione Campania (Settore Bilancio e Credito Agrario); al Comune compete solamente di inoltrare alla Regione, in presenza di istanza di soggetti privati, o di autonome valutazioni dell'Amministrazione, la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre gravate da uso civico, mediante adozione di specifica deliberazione Comunale, qualora sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa di settore;
- ✓ Che la Dotto Morcone Srl ed Energia Eolica Sud Srl hanno prodotto in data 31/07/2013, prot. n. 8547, la "richiesta di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di terreni gravati da uso civico per l'installazione del parco eolico della potenza complessiva di 57 MW", in quanto società aggiudicatari del bando per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù;

3. Di accogliere, pertanto, l'istanza prodotta dalla Dotto Morcone Srl ed Energia Eolica Sud Srl e chiedere l'autorizzazione allo svincolo temporaneo degli usi civici sulle particelle n.7 del foglio n.39 e n.1 del foglio n.73 relativamente alle porzioni interessate dal progetto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n.368/2010, dichiarando quanto segue:

- ✓ Che l'intervento in oggetto richiede necessariamente per la sua realizzazione il mutamento di destinazione per una durata di anni 30 (trenta) delle terre gravate da usi civici interessate dallo stesso (come da progetto) ed è di interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto alla conservazione della forma originaria del territorio e rispetto all'interesse pubblico di tutela dell'ambiente anche alla luce dell'art. 41 della Costituzione;
- ✓ Che l'Autorizzazione Unica acquisita in sede di CDS dal suddetto impianto costituisce, per effetto delle prescrizioni contenute nelle "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" (punto 15. *Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica*), la dove è necessario, variante alla pianificazione Regionale/Provinciale/Comunale; per tale effetto il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituirà variante al PRG del Comune di Morcone e al PAF approvato con DGR n.77 del 18/01/2008;
- ✓ Che il suddetto impianto, essendo di iniziativa privata, non è previsto nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2007;

- ✓ Che l'impianto eolico è conveniente economicamente ed opportuno anche a motivo delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla diversa utilizzazione delle terre civiche comportata dallo stesso;
- ✓ Che la realizzazione dell'impianto rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti del Comune interessato;
- ✓ Che nella realizzazione dell'impianto - nel caso di mutamento di destinazione temporaneo - viene assicurata la tutela dell'ambiente e, comunque, viene assicurata al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- ✓ Che il soggetto richiedente - nel caso di mutamento definitivo di destinazione (alienazione) - è tenuto a realizzare interventi a tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio di dominio civico, anche, al fine di assicurare al patrimonio antico di proprietà collettiva la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale;
- ✓ Che dalla realizzazione dell'impianto non viene lesa la destinazione naturale delle parti residue;
- ✓ Che le terre interessate dal suddetto impianto risultano assoggettate ad uso civico di cui alla categoria A dell'art.11 della L.16 giugno 1927 n.1766, in virtù del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli n.43 del 13/05/1939 e, inoltre, **non sono utilizzate, attualmente, come pascolo permanente**;

4. Di indicare le seguenti condizioni minime che dovranno far parte della convenzione da sottoscrivere con la Dotto Morcone Srl – Energia Eolica Sud Srl (partecipate al 100% da E-ON Climate & Renewables Italia Srl):

- e) Misure compensative in favore del Comune di Morcone, nell'ambito del 3% annuo, comprensive degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, fatto salvo quanto verrà stabilito e definito in sede di CdS;
- f) Corrispettivo annuo per la concessione in uso di terreni di proprietà comunale in località Montagna finalizzata alla costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù per ogni singolo aerogeneratore pari ad €12.000,00, assoggettato alle rivalutazioni ISTAT come per legge;
- g) Imposte e tasse dovute per legge al Comune di Morcone;
- h) Impegno delle Società proponenti a:
 - VII) favorire, ove possibile, l'occupazione locale;
 - VIII) salvaguardare le falde acquifere nel corso della esecuzione dei lavori;
 - IX) ripristinare lo stato dei luoghi al momento della dismissione degli impianti, l'impegno dovrà essere garantito da apposita polizza fideiussoria;
 - X) realizzare le fondazioni degli aerogeneratori esclusivamente come riportate in progetto esecutivo;
 - XI) far rispettare le condizioni previste dalla convenzione a prescindere da eventuali cambiamenti che possano interessare la propria compagine sociale;
 - XII) stipulare, una volta sottoscritto il contratto costitutivo dei diritti di superficie, locazione e servitù inerenti ai terreni interessati dall'impianto, una polizza fideiussoria in favore del Comune di Morcone di durata trentennale a garanzia degli obblighi nello stesso contenuti nonché del pagamento dei canoni dovuti;

5. Di indicare, già in questa sede, che le risorse derivanti all'Ente dalla realizzazione dell'opera andranno utilizzate come di seguito:

- d) Risorse derivanti dalle misure compensative (nell'ambito del 3% annuo) da destinare ad opere di miglioramento ambientale, quali la captazione e distribuzione idrica e l'efficientamento della fruizione dei servizi pubblici locali attraverso la programmazione della Giunta Comunale di appositi interventi;
- e) Risorse derivanti dal corrispettivo annuo per la costituzione dei diritti di superficie, locazione e servitù per ogni singolo aerogeneratore, pari ad €12.000,00 assoggettato alle rivalutazioni ISTAT come per legge, da destinare al mantenimento dei servizi pubblici attualmente erogati (mensa, trasporto scolastico, ecc....);
- f) Risorse derivanti dalle imposte e tasse comunali, dovute per legge, applicate all'impianto da destinare alla riduzione della pressione fiscale, con particolare riferimento all'IMU, alla TARSU, ecc....;

6. Di revocare, alla luce degli approfondimenti effettuati dall'Ufficio Tecnico circa la disponibilità di superficie del Comune di Morcone, il punto n.7 della delibera di C.C. n.12/2013, confermato nella successiva delibera di C.C. n.15/2013, riguardante la sospensione del pagamento del canone dovuto dai cittadini concessionari di "fida pascolo" sulle aree gravate da usi civici interessate dall'intervento in oggetto;

7. **Di ratificare e convalidare** tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive in esecuzione della delibera consiliare n.15 del 09/04/2013;
8. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 56 della Legge Regionale n.6 del 28 maggio 2009, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.34 del 03 giugno 2009, recante lo Statuto della Regione Campania;
9. **Di inviare**, per quanto di rispettiva competenza, copia della presente delibera all'A.G.C. 16, Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, all'A.G.C. 05, Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile, all'A.G.C. 12 Sviluppo Economico, all'A.G.C. 14, Trasporti e Viabilità, all'A.G.C. 15, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ed al BURC per la relativa pubblicazione;
10. **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico/Attività Produttive l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all'esecuzione del deliberato;
11. **Di allegare** al presente deliberato il documento a firma del consigliere di minoranza, Giancarlo Mandato, per farne parte integrante e sostanziale;
12. **Di dichiarare**, con separata e successiva votazione, espressa per alzata di mano, con n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 3 (tre) voti contrari (**Consiglieri di minoranza Mandato Giancarlo, Di Fiore Marisa, Bao Bernardo**), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Leg.vo n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta consiliare, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to dott. Costantino FORTUNATO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Antonietta LAGO

Pareri espressi dai Responsabili dei Settori a norma dell'art. 49, comma 1, D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. così come risultanza dalla proposta della presente deliberazione e come da sottostante attestazione:

☐1 - Parere favorevole ☐2 - Non occorre parere ☐3 - Parere negativo per le seguenti motivazioni:

I Responsabili dei Settori:

☐ 1 ☒ X ☐ 3 AMMINISTRATIVO f.to a.s.s. Domenico AURISICCHIO	☐ 1 ☒ X ☐ 3 ECONOMICO-FINANZIARIO f.to dott. Francesco MASELLI	☒ X ☐ 2 ☐ 3 TECNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE f.to arch. Bruno PARLAPIANO	☐ 1 ☒ X ☐ 3 MANUTENTIVO-VIGILANZA f.to ing. Vito DI MELLA
---	--	--	---

Si **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line in data odierna in ottemperanza dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Morcone, lì 12-09-2013

IL MESSO COMUNALE
f.to CIARLO Rosalba

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Antonietta LAGO

Per copia conforme all'originale.

Morcone, lì 12-09-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Antonietta LAGO

Si **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-09-2013:

 perché dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.).

 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.).

Morcone, lì 12-09-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Antonietta LAGO

Per copia conforme all'originale.

Morcone, lì 12-09-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Antonietta LAGO